CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 62 (Codice penale militare di guerra)

Aiuto o informazioni a spie o ad altri agenti nemici

Chiunque da' o procura ricovero, aiuto o informazioni a una spia o ad altro agente nemico, e' punito con la morte con degradazione.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, non più in vigore dal 25 ottobre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Terzo — Dei reati militari, in particolare
Titolo	Secondo — Dei reati contro la fedeltà e la difesa militare
Capo	II — Dello spionaggio militare e della rivelazione di segreti militari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-62-aiuto-o-informazioni-a-spie-o-ad-altri-agenti-nemici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it